

Il Presidente della Sezione staccata di Brescia del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

- Visto il proprio precedente decreto 6 marzo 2020;
- Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, entrato in vigore lo stesso giorno, con cui sono state disposte "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";
- Letto, in particolare, l'art. 3 del d.l. 11/2020, intitolato alle "Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa", il quale, al II comma, affida anche ai presidenti delle Sezioni staccate la competenza ad adottare tutti i provvedimenti necessari per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giurisdizionale fino al prossimo 31 maggio;
- Concordate con il Presidente della Sezione interna le determinazioni da assumere, in conformità al disposto del I e del III comma, lett. e), del citato art. 3;

DECRETA

Art. 1.

I ricorsi già fissati per l'udienza del giorno 11 marzo 2020 (seconda Sezione) sono rinviati:

al 25 marzo 2020 quanto al ruolo della camera di consiglio;

al 10 giugno 2020, quanto al ruolo dell'udienza pubblica, non essendo stata individuata alcuna causa, per la quale la rinviata trattazione a tale data potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

Art. 2.

I ricorsi già fissati per l'udienza del giorno 18 marzo 2020 (prima Sezione) sono rinviati: al 1 aprile 2020 quanto al ruolo della camera di consiglio;

al 17 giugno 2020, quanto al ruolo dell'udienza pubblica, tranne che per i ricorsi 201900771 e 202000007, per i quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti, e per i quali viene fissata la pubblica udienza del 1 aprile 2020.

Per i ricorsi rinviati in pubblica udienza, considerato che per gli stessi sono stati osservati e si sono compiuti i termini a difesa ai sensi dell'art. 73 c.p.a., non sono ammesse, per l'udienza di rinvio, ulteriori produzioni di memorie e documenti, salvo acclarate necessità *medio tempore* emerse, che saranno valutate dal Collegio.

Art. 4

Si conferma la sospensione del deposito per le copie cartacee d'obbligo, disposta dall'art. 3, X comma, del d.l. 11/2020: ogni diversa precedente disposizione è revocata.

Art. 5

Il precedente decreto 6 marzo 2020 del presidente della Sezione staccata mantiene efficacia per quanto non diversamente disposto da questo provvedimento, ovvero dall'art. 3 del d.l. 11/2020.

È riservata l'adozione di ulteriori misure organizzative, anche all'esito delle attività ricognitorie di cui all'art. 3, II comma, del d.l. 11/2020.

Il presente provvedimento è immediatamente trasmesso, a cura della Segreteria della Sezione staccata:

- al Presidente della seconda Sezione della Sezione staccata del T.A.R. per la Lombardia;
- ai Magistrati in servizio presso la Sezione Staccata;
- al Dirigente responsabile della Sezione staccata;
- al Presidente del T.A.R. Lombardia, sede di Milano,
- al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;
- al Segretariato generale della Giustizia Amministrativa
- all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia;
- ai Consigli degli Ordini degli avvocati costituiti sul territorio della Corte d'appello di Brescia con preghiera di immediata diffusione presso gli iscritti;
- alla Camera Amministrativa Distretto Lombardia Orientale, con preghiera di diffusione presso gli associati;

e sarà pubblicato sui siti Intranet e Internet della Giustizia Amministrativa.

Venezia, addì 10 marzo 2020

IL PRESIDENTE Cons. Angelo Gabbricci